



COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

SUPERATO NON IN VIGORE

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA' DI "BARBIERE"
"PARRUCCHIERE UOMO E DONNA"
ED "ESTETISTA"**



**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI "BARBIERE",
"PARRUCCHIERE UOMO E DONNA" ED "ESTETISTA"**

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Autorizzazione amministrativa all'esercizio
- Art. 3 – Contenuti dell'autorizzazione
- Art. 4 – Tipologia delle autorizzazioni
- Art. 5 – Attività svolte presso l'abitazione
- Art. 6 – Attività didattiche
- Art. 7 – Compiti della Commissione consultiva comunale
- Art. 8 – Funzione della Commissione consultiva comunale

Capo II – Norme per il rilascio e l'esercizio dell'autorizzazione

- Art. 9 – Domanda di autorizzazione
- Art. 10 – Comunicazione relativa alla richiesta di autorizzazione
- Art. 11 – Norme sull'autorizzazione
- Art. 12 – Inizio attività
- Art. 13 – Modifiche
- Art. 14 – Sospensione dell'attività
- Art. 15 – Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa
- Art. 16 – Trasferimento della sede
- Art. 17 – Ricorsi

Capo III – Norme igienico sanitarie

- Art. 18 – Accertamenti igienico – sanitari
- Art. 19 – Requisiti dei locali
- Art. 20 – Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche
- Art. 21 – Norme igieniche per l'esercizio della attività
- Art. 22 – Controlli sanitari del personale

Capo IV – Orari e tariffe

- Art. 23 – Orari
- Art. 24 – Tariffe
- Art. 25 – Distanze minime tra esercizi



COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

Capo V – Sanzioni

- Art. 26 – Controlli
- Art. 27 – Sanzioni
- Art. 28 – Attività abusive
- Art. 29 – Revoca e decadenza dell'autorizzazione

Capo VI – Norme transitorie e finali

- Art. 30 – Conversione delle vecchie autorizzazioni
- Art. 31 – Abrogazione norme precedenti

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI "BARBIERE",
"PARRUCCHIERE UOMO E DONNA" ED "ESTETISTA"**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

- 1- Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale della Legge 14 febbraio 1963, n. 161 modificata dalla legge 23.12.1970, n. 1142, dalla Legge 04.01.1990, n. 1, dalla L.R. 27 novembre 1991, n. 29 e dalle disposizioni del presente Regolamento.
- 2- Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestra, club, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetista medica, negozi di profumeria e qualsiasi altro luogo anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente Regolamento. **Le attività svolte nei confronti delle persone ospitate in strutture assistenziali, ricoveri per anziani, strutture sanitarie ed esercizi simili non sono soggette al rispetto delle distanze minime.**
- 3- Non sono soggette al presente Regolamento:
 - a) le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale;



COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

- b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO

- 1- Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di un barbiere o di parrucchiere per uomo o donna, o di estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata **dall'organo comunale competente**.
- 2- E' fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante.
- 3- Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate ad operare in sede fissa in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o per particolari e straordinarie occasioni.
- 4- L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate al successivo art. 25.

Art. 3

CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE.

- e) L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e le eventuali attrezzature in essa indicati.
- f) L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e di estetista nella stessa sede compatibilmente con le disposizioni di cui al successivo art. 25, purché per ogni specifica attività il titolare o il direttore tecnico professionali o esistano uno o più soci lavoratori provvisti delle relative qualificazioni professionali.
- g) I locali adibiti all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici di cui all'art. 7, 2° comma della L. 1/90.
- h) Le imprese autorizzate alla vendita di prodotti cosmetici, possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al presente Regolamento. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo di iscrizione di cui all'art. 12 del presente Regolamento.**
- i) Le sole imprese artigiane autorizzate all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento hanno facoltà di cedere alla clientela, senza necessità dell'autorizzazione commerciale, prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, come previsto dall'art. 3 della Legge 443/1985.**
- j) Nell'autorizzazione devono essere indicati:
 - a) la ragione sociale, i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale, il codice fiscale della ditta autorizzata;
 - b) il tipo di attività oggetto dell'autorizzazione;
 - c) la via, il numero civico e l'eventuale interno ove si autorizza l'esercizio;
 - d) il nominativo del direttore dell'azienda nel caso di società non artigiana o nel caso previsto dall'art. 5, 3° comma della legge 443/85.



- k) Nell'autorizzazione per l'attività di estetista devono essere inoltre indicate le apparecchiature di cui è consentito l'uso ai sensi della L. 1/90.

Art. 4 **TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI**

- 1- Le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4 possono essere inoltre indicate le apparecchiature di cui è consentito l'uso ai sensi della L. 1/90:
- a) **BARBIERE**: trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazione semplici di manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari.
 - b) **PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA**: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo e donna, comprendente:
 - taglio dei capelli;
 - esecuzione di acconciature;
 - colorazione e decolorazione dei capelli;
 - applicazione parrucche;
 - prestazioni semplici di pedicure e manicure estetica;
 - ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.
 - c) **ESTETISTA**: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, ai sensi dell'art. 1 della legge 04.01.1990, n.1 comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tali attività e l'uso dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11.10.1986, n. 713, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla L.R. del 27.11.1991, n. 29 e della legge del 04.01.1990, n. 1.

Art. 5 **ATTIVITA' SVOLTE PRESSO L'ABITAZIONE**

- 1- Le attività soggette al presente Regolamento possono essere svolte presso l'abitazione dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano una idonea sala d'attesa, **siano provviste di un esercizio igienico ad esclusivo uso del laboratorio**, e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente Regolamento.
- 2- **Sono fatte salve le autorizzazioni precedentemente rilasciate agli esercizi esistenti alla entrata in vigore del presente Regolamento.**
- 3- **Il comma 2 non trova applicazione nei casi previsti dall'art. 15 del presente Regolamento.**

Art. 6 **ATTIVITA' DIDATTICHE**

- 1- Le attività soggette al presente Regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali sono sottoposti ad autorizzazione temporanea.



COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

- 2- **Sono attività promozionali quelle svolte temporaneamente, con l'intento di far conoscere alla clientela nuovi prodotti cosmetici a mezzo di dimostrazioni fatte in loco sulle persone. Tale autorizzazione va rilasciata alla Ditta titolare dell'esercizio commerciale, a condizione che si avvalga di una persona professionalmente qualificata. La Ditta potrà avvalersi di tale attività promozionale per un periodo complessivo, nell'arco dell'anno, non superiore ad un mese.**
- 3- **Sono attività didattiche quelle consistenti nello svolgimento di corsi professionali da parte di un'impresa, diretti a fornire agli allievi adeguate conoscenza teorico-pratiche sulle attività del presente Regolamento.**
- 4- Il rilascio dell'autorizzazione, **di cui al comma 1**, non è subordinato alle distanze minime ma soltanto alle seguenti condizioni:
 - a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
 - b) possesso del libretto sanitario da parte dei responsabili nonché dagli allievi;
 - c) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
 - d) diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
 - e) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.
- 5- Al termine del periodo autorizzato il titolo autorizzato deve essere riconsegnato.
- 6- **In caso di manifestazioni come campionati, gare, dimostrazioni di moda e simili, non è richiesta alcuna autorizzazione di cui al presente Regolamento.**

Art. 7

COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

- 1- La commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:
 - a) domanda di nuove autorizzazioni;
 - b) domande di trasferimento dei laboratori;
 - c) richieste di modifica o di aggiunta di nuove tipologie in un laboratorio preesistente;
 - d) domande di sospensione dell'attività per più di novanta giorni continuativi;
 - e) revoca e decadenza dell'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 9 della L.R. n. 29/91;
 - f) domande di subingresso in un'attività preesistente qualora vengano richieste modificazioni al contenuto dell'autorizzazione.
- 2- La commissione deve essere sentita, altresì sulle proposte di modifica o revisione del presente Regolamento.
- 3- Il Presidente può sottoporre all'esame della commissione gli argomenti che l'amministrazione comunale ritenga utili per una corretta gestione dello specifico comparto artigianale.
- 4- Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'ufficio protocollo del Comune. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta o in forma irregolare, si prenderà per valida la data dell'avvenuta integrazione o regolarizzazione della domanda stessa.
- 5- Le autorizzazioni rilasciate per subingresso vengono comunicate alla commissione nella prima seduta successiva al rilascio.

Art. 8

FUNZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE



COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

- 1- Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 2- Funge da Segretario della Commissione il Segretario comunale o un suo delegato.
- 3- In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno dei componenti, il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione. In caso di sostituzione del rappresentante della categoria degli estetisti la designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.
- 4- L'avviso di convocazione della riunione della commissione comunale, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, è invitato dal Sindaco a mezzo lettera raccomandata a ciascun componente la commissione, o mediante notifica del Messo Comunale almeno cinque giorni prima della riunione.

CAPO II

NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 9

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

- 1- La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività soggette al presente Regolamento va presentata in carta legale al Sindaco e deve contenere i seguenti dati essenziali:
 - a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
 - b) nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentate della società o al direttore di azienda nel caso di società non iscrivibile all'Albo delle imprese artigiane;
 - c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove si intende esercitare l'attività.
- 2- Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) documentazione relativa a:
 - 1) requisiti professionali di cui alla L. 1790 dei richiedenti la autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista;
 - 2) requisiti professionali di cui alla L. 161/63 e successive modificazioni ed integrazioni, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna.

Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o ad ognuno dei soci partecipanti nel caso di società tenuta all'iscrizione all' A.I.A. ovvero al direttore di azienda nel caso di società non artigiana;
 - b) N° due planimetrie in scala dei locali ove si intende esercitare l'attività;
 - c) copia autentica in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto della società, aggiornati, o dell'atto costitutivo di società di fatto registrato all'ufficio del Registro;
 - d) dichiarazione del proprietario dei locali attestante l'impegno di concedere in affitto i locali stessi al richiedente qualora la domanda ottenga esito favorevole (nel caso che il richiedente sia proprietario dell'immobile deve dichiararlo nella domanda di cui al primo comma del presente articolo);



COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

- e) certificazione di cui alla L. 55/90 (antimafia);
 - f) copia autentica del libretto sanitario, non scaduto, del titolare o dei titolari dell'autorizzazione e del direttore di azienda nel caso di società non iscrivibili all'Albo delle imprese artigiane;
 - g) certificato di idoneità sanitaria dei locali;
 - h) certificato di agibilità o documento equipollente;**
 - i) dichiarazione di conformità edilizia.**
- 3- I documenti indicati al comma 2 lett. e)-f)-g)-h) potranno essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445.**

Art. 10

COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

- 1- Il Sindaco comunica al richiedente l'esito dell'istanza a mezzo di lettera raccomandata con l'avviso di ricevimento o mediante notifica.
- 2- In caso di diniego di rilascio dell'autorizzazione, nella relativa comunicazione viene data indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.
- 3- Il rifiuto di accordare l'autorizzazione, motivato, deve essere comunicato al richiedente entro i termini seguenti:
 - a) trenta giorni dalla richiesta, con riferimento alle attività di barbiere e/o parrucchiere per uomo e donna;
 - b) novanta giorni dalla richiesta, con riferimento dell'attività di estetista.
- 4- Del rilascio dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione ai seguenti uffici:
 - a) Commissione Provinciale per l'Artigianato;
 - b) Camera di commercio;
 - c) Ufficio Tributi del Comune;
 - d) Settore Igiene pubblica dell' U.L.S.S. n. 28 di Legnago;
 - e) ufficio Urbanistico del Comune.

Art. 11

NORME SULL'AUTORIZZAZIONE

- 1- L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.
- 2- Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazione, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con se copia dell'autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 12

INIZIO ATTIVITA'



COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

- 1- Chi ha ottenuto l'autorizzazione deve produrre entro 120 giorni dall'inizio dell'attività al competente Ufficio Comunale il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigianali o al registro ditte per le imprese non artigiane.

Art. 13
MODIFICHE

- 1- Ogni modifica sostanziale dell'attività per un periodo superiore ad un mese ed inferiore a tre deve essere comunicata al Sindaco.
- 2- Il Sindaco prende atto delle modifiche stesse dandone comunicazione all'interessato. Se le modifiche sono difformi dalle vigenti disposizioni di legge, il Sindaco ne vieta l'attuazione.
- 3- Per l'attività di estetista la modifica delle apparecchiature comporta la variazione dell'autorizzazione, fermo restando quanto disposto ai commi precedenti.

Art. 14
SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

- 1- La sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un mese ed inferiore a tre deve essere comunicata al Sindaco.
- 2- la sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi può essere autorizzata dal Sindaco, previo parere della commissione di cui all'art. 7 della L.R. n. 29/91, nei seguenti casi:
 - a) per gravi indisponibilità fisiche;
 - b) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
 - c) per lavori di ristrutturazione dei locali, su richiesta della U.L.S.S. competente.

Art. 15
CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'
O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITA' DELL'IMPRESA

- 1- Entro 30giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione, che comunque dopo tale termine è da intendersi decaduta.
- 2- Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento della attività, semprechè sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale.
- 3- Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o in caso di morte alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione del Comune. **Qualora, a decorrere dalla data predetta, non inizi l'attività entro il termine di 180 giorni, decade dal diritto di subentrare nell'attività del dante causa, salvo ritardi non imputabili all'interessato.**
- 4- Nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga assunto ai sensi dell'art. 5, 3° comma, della L. 8 agosto 1985, n. 443, dal coniuge, dai figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, dovrà essere annotato nell'autorizzazione il nominativo del personale in possesso della relativa qualificazione professionale. **Detta persona dovrà essere nominata entro 180 giorni dal decesso o dall'invalidità del precedente titolare.**



- 5- **Nel caso in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione (per acquisto, affitto, comodato, ecc.) di un esercizio, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione e alla cessazione della medesima è sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell'esercizio, che ha diritto ad ottenerla se in possesso dei requisiti. Qualora non chieda l'autorizzazione entro 180 giorni dalla data di trasferimento della gestione decade dal diritto di subentrare nell'autorizzazione medesima.**

Art. 16
TRASFERIMENTO DELLA SEDE

- 1- Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare domanda al Sindaco osservando le norme del presente Regolamento.
- 2- In caso di forza maggiore, il Sindaco, sentita la commissione consultiva comunale, può consentire il trasferimento temporaneo o definitivo dell'attività in altri locali della medesima zona, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi.
- 3- **Nel caso di trasferimento di un esercizio già esistente che eserciti da almeno tre anni con la medesima ragione sociale nello stesso luogo, è consentita una deroga alla distanza minima secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 11, del presente Regolamento.**

Art. 17
RICORSI

- 1- Contro il provvedimento **del Comune** che rifiuti l'autorizzazione o ne disponga la decadenza o **la revoca** è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della decisione o da quella di piena conoscenza della stessa.

CAPO III
NORME IGIENICO SANITARIE

Art. 18
ACCERTAMENTI IGIENICO-SANITARI

- 1- L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. territorialmente competente.

Art. 19
REQUISITI DEI LOCALI



COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

- 1- Le attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.
- 2- I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono corrispondere in linea di massima alle seguenti condizioni:
 - a) avere tutti l'altezza minima di 2,70;
 - b) essere dotati di sufficiente aerazione e illuminazione, naturali e/o artificiali;
 - c) essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro;
 - d) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla L. 5 marzo 1990 n. 46;
 - e) avere i pavimenti e i rivestimenti delle pareti, fino ai metri 2.00 di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive perfettamente lavabili;
 - f) essere forniti di acqua corrente **calda e fredda, di armadietti o ripiani per il deposito delle relative attrezzature e utensili**;
 - g) essere dotati di adeguati servizi igienici per il pubblico e per gli addetti, con locale anti-bagno;
 - h) essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali.

Art. 20

REQUISITI DELLE ATTREZZATURE E DELLE DOTAZIONI TECNICHE

- 1- Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) per i sedili provvisti di poggiacapo si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione delle carta o del telo da utilizzare una volta sola per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;
 - b) la strumentazione dell'esercizio deve essere conservata e utilizzata in perfetto stato igienico; gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, pinze, forbici, spatole, spazzole, pennelli, ecc.) devono essere di volta in volta disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antisettica e sterilizzati a mezzi di apparecchi dotati di certificazione di idoneità;
- 2- E' vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata; a tal fine devono usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso.
- 3- **Gli strumenti che possono venire a contatto con il sangue (rasoi, lamette, ecc.) devono essere monouso.**

Art. 21

NORME IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELLA ATTIVITA'

- 1- A tutti gli operatori in attività nei negozi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna nei gabinetti di estetica è fatto obbligo di utilizzare indumenti di tinta chiara.
- 2- E' obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30 ottobre 1924, n. 1938, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per l'effettuazione di permanente "a freddo".
- 3- Il contenuto di acido di tioglicolico e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.



COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

- 4- I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati dovranno essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari.

Art. 22

CONTROLLI SANITARI DEL PERSONALE

- 1- Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non è in possesso di valido e recente certificato medico di idoneità all'attività svolta rilasciato dal competente settore igiene pubblica dell'U.L.S.S..
- 2- La visita deve essere annualmente ripetuta e l'esito viene annotato nell'apposito libretto sanitario che deve essere conservato nell'esercizio per gli opportuni controlli sanitari.
- 3- Le visite periodiche sopra menzionate sono valide anche ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale apprendista.

**CAPO IV
ORARI E TARIFFE**

Art. 23

ORARI

- 1- Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
- 2- E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato e vidimato dall'Amministrazione Comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.
- 3- E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

Art. 24

TARIFFE

- 1- Il titolare dell'autorizzazione deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

Art. 25

DISTANZE MINIME TRA ESERCIZI

- 1- L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui si chiede l'apertura o il trasferimento e i preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorra almeno la distanza risultante dalla relazione numerica sotto riportata:

superficie urbana in mq.

= distanza minima



COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

$$\frac{\text{n}^\circ \text{ residenti}}{\text{n}^\circ \text{ residenti per addetto}} : \frac{\text{n}^\circ \text{ addetti}}{\text{n}^\circ \text{ esercizi in attività}}$$

che viene sviluppata, per ciascuna tipologia di esercizio, nel modo seguente:

	Superficie in mq.	Numero residenti	N.Res. per add.	Numero addetti	Numero esercizi	Distanza minima
BARBIERI	1.364.000	4.400	150	3	3	216
PARRUCCHIERI	1.364.000	4.400	50	11	11	124
ESTETISTE	1.364.000	4.400	100	3	3	176

- 2- Per superficie deve intendersi l'estensione delle aree (frazione, zona, ecc.) presa in esame.
- 3- Il numero dei residenti delle frazioni e del capoluogo è incrementato fino al 5% da considerarsi con l'effetto di attrazione dallo stesso esercitato.
- 4- La popolazione residente viene ulteriormente incrementata fino al 10% per considerare l'effetto di fluttuazione prodotto dal turismo.
- 5- **Il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione è di:**
 - un addetto ogni 150 residenti per l'attività di barbiere;
 - un addetto ogni 50 residenti per l'attività di parrucchiere per uomo e donna;
 - un addetto ogni 100 residenti per l'attività di estetista.**Pertanto gli esercizi ricompresi nel territorio comunale di metri quadrati 1.364.000 sono così suddivisi:**
 - barbieri n. 3 di cui in attività n. 3;
 - parrucchieri per uomo e donna n. 11 di cui in attività n. 11;
 - estetiste n. 3 di cui in attività n. 3.
- 6- Sono considerati addetti, ai fini dell'applicazione del presente articolo, il titolare, i soci che prestano la loro opera qualificata, i familiari coadiuvanti, il personale dipende con esclusione degli apprendisti, il personale che presta la propria opera con contratto di formazione lavoro.
- 7- La distanza minima, come sopra determinata, è accertata seguendo il più breve percorso pedonale intercorrente fra i punti mediani dei rispettivi accessi più vicini dei locali di esercizio della stessa tipologia, prescindere dai passaggi pedonali esistenti sulle strade.
- 8- Le distanze minime devono essere rispettate sia ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni, sia ai fini dell'autorizzazione al trasferimento nella stessa zona o da altra zona.
- 9- Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività all'interno di "convivenze" quando il servizio è svolto esclusivamente a favore degli ospiti delle stesse.
- 10- La distanza minima per ciascun tipo di attività e per ogni superficie è determinata dalla commissione consultiva comunale entro il 31 marzo di ogni anno e si applica alle domande presentate dopo tale data. Alle domande presentate entro il 31 marzo si applicano le distanze stabilite per l'anno precedente.
- 11- **Per i trasferimenti di esercizio operanti da almeno 3 anni con la medesima Ditta nello stesso luogo sono possibili due tipi di deroghe alla distanza minima:**



COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

- a) nel caso in cui la precedente distanza con altro esercizio della stessa tipologia sia pari o superiore alla minima è consentita una deroga **fino al 20%**;
- b) nel caso in cui la precedente distanza con un altro esercizio della stessa tipologia sia stata inferiore alla minima è consentito il trasferimento ad una distanza inferiore alla minima, purché maggiore a quella che intercorreva tra lo stesso esercizio ed un altro dello stesso tipo prima del trasferimento.

CAPO V
CONTROLLI E SANZIONI

Art. 26
CONTROLLI

- 1- Gli agenti incaricati alla vigilanza sulle attività previste del presente Regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 27
SANZIONI

- 1- Le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 della legge 1/90, sono punite con sanzione amministrativa **da 200 Euro a 1.000 Euro** con la procedura di cui alla L. 24.11.1981, n. 689.

Art. 28
ATTIVITA' ABUSIVE

- 1- Il Sindaco ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione, disponendo altresì la chiusura dell'eventuale locale.
- 2- Qualora l'ordine non venga eseguito, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

Art. 29
REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1- La revoca dell'autorizzazione è disposta quando vengono meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio. La decadenza, oltre a quanto previsto dall'art. 15 è dichiarata qualora:
 - a) non si dia inizio all'attività entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
 - b) venga sospesa l'attività per periodi superiori a 60 giorni.
- 2- I termini di cui ai punti a) e b) possono essere prorogati, su richiesta dell'interessato, per comprovati e gravi motivi.

CAPO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI



COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

Art. 30
CONVERSIONE DELLE VECCHIE AUTORIZZAZIONI

1. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'art. 1 della L. 14 febbraio 1963, n. 161 come sostituito dall'art. 1 della L. 23 dicembre 1970, n. 1142, con esclusione di quelli in possesso di qualifiche parziali, devono presentare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, apposita istanza di conversione della precedente autorizzazione in base al profilo professionale previsto per l'estetista dell'art. 1 della L. 4 gennaio 1990, n. 1.
2. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di barbiere possono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna, su richiesta presentata entro lo stesso termine previsto al comma precedente, a condizione che:
 - a) sia dimostrato con idonea documentazione l'esercizio di fatto di prestazioni di parrucchiere così come individuate dall'art. 4, 1° comma, lett. b), del presente Regolamento;
 - b) sia accertata l'idoneità igienico-sanitaria dei locali, attrezzature e suppellettili ai sensi degli artt. 19 e 20 del presente Regolamento.
- 3- Le conversioni possono essere concesse in deroga a quanto previsto dall'art. 19 lett. g) e dall'art. 25 del presente Regolamento. La deroga alle disposizioni dell'art. 19 lett. g) non è consentita in caso di successivo subingresso.
- 4- L'assegnazione delle nuove tipologie viene stabilita dal Sindaco, sentita la commissione di cui all'art. 7 della L.R. n. 29/91 previo parere della C.P.A. ai sensi dell'art. 8 della L. R. n. 29/91.

Art. 31
ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

- 1- Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna estetista e, in modo particolare, quelle contenute nel Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 2 giugno 1973.

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 18.03.2002, esecutiva a sensi di legge, e pubblicato all'albo pretorio dal 19.03.2002 al 02.04.2002, senza opposizioni e ripubblicato per 15 giorni consecutivi dal 15.04.2002 al 30.04.2002, senza opposizioni.

Sanguinetto, li 02.05.2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dindo Maria Cristina)